



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE
(Provincia di Padova)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI PER SCOPI
DI PUBBLICA UTILITA' NEL COMUNE DI
MEGLIADINO SAN VITALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29 ottobre 2019

Art.1

Oggetto e finalità del regolamento. Principi generali

1. Il Comune di Megliadino San Vitale al fine di garantire nell'ambito del proprio territorio delle attività solidaristiche integrative, intende avviare, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici o dei servizi di propria competenza, forme di collaborazione con i volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Comune e aggiornato ogni anno.

Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e/o gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli individui, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi.

Il servizio di volontariato comunale è svolto in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo articolo 2, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statuarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

Art.2

Criteri generali di utilizzo

1. Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo singolo che di gruppo.

2. L'Amministrazione può avvalersi di volontari per attività non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

3. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.

4. Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:

- utilizzo automezzi comunali per servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani, minori e disabili;
- assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed ai disabili, anche temporanei;
- trasporto e accompagnamento alunni per servizio di trasporto scolastico ed eventuale piedibus;
- assistenza ed accompagnamento anziani e disagiati;
- vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche;
- trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate;
- gestione e manutenzione di aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione;
- attività finalizzate alla protezione civile delle popolazioni;
- organizzazione e sostegno ad attività culturali e sociali;
- assistenza ed apporto ai servizi bibliotecari;
- assistenza e cura degli animali randagi;
- assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi;
- piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche;
- supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile, le attività scolastiche e altre esigenze legate alla vocazione turistica dell'ente;

- sorveglianza e pulizia non ordinaria dei cimiteri comunali;
- censimento e segnalazione discariche abusive;
- compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli edifici pubblici;
- servizio doposcuola scolastico;
- custodia, sorveglianza, pulizia di aree di sosta e parcheggi comunali.

5. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha la facoltà di individuare altri settori di intervento, purché finalizzati ad obiettive esigenze di pubblico interesse ed il cui espletamento non comporti l'accesso agli atti dell'Ente.

Art.3

Modalità e criteri di affidamento

1. E' ammessa la presentazione, in ogni tempo, delle domande.

L'amministrazione può pubblicare avvisi ogni qualvolta ne ravvisi la necessità indicando i periodi di svolgimento dei relativi servizi.

2. Le domande sono presentate a mezzo degli appositi moduli che sarà predisposta dagli uffici.

3. L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuata dal responsabile dell'ufficio comunale competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi, con modalità e condizioni tali da garantire una completa turnazione fra i volontari nell'espletamento delle mansioni inerenti le attività di volontariato.

4. E' facoltà del responsabile stabilire, occorrendo, particolari condizioni e modalità di svolgimento delle mansioni con carattere vincolante, a pena di revoca dell'affidamento.

5. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento.

Art.4

Requisiti soggettivi

1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- residenza nel Comune;
- età superiore ad anni 18;
- idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico;
- assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 5

Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico

1. L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.

2. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

3. L'affidamento dell'incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorché a termine.

4. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art.6

Rimborso spese

1. L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività espletata, oggettivamente necessarie e preventivamente autorizzate.
3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.

Art.7

Modalità organizzative

1. Le attività di volontariato sono normalmente promosse dal Sindaco, dagli Assessori o Consiglieri delegati per settore di attività che formuleranno proposte alla giunta comunale per le definitive determinazioni.
2. A ciascun volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento con codice identificativo e fotografia, attestante la qualificazione di volontario.
4. Il responsabile dell'ufficio comunale competente per il settore cui è riconducibile l'attività svolta dai volontari provvede, avvalendosi del personale comunale, ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale comunale.
5. Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.
6. Il responsabile verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i beneficiari.
7. All'inizio dell'attività il responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
8. Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari impegnati, l'amministrazione valuterà la possibilità di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

Art.8

Assicurazione

1. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Art.9

Doveri dei volontari

1. Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell'incarico, a:
 - svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
 - rispettare gli orari di attività prestabiliti;

- tenere un comportamento verso chicchessia improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione, attenendosi al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e alle norme della legge anticorruzione vigente;
 - non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico;
 - notificare tempestivamente all'ufficio comunale competente eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni;
 - segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di personale comunale;
 - assicurare il diritto della riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'Amministrazione ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art.10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.